



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 72/2023 DEL 21/12/2023**

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, **oggi 21 DICEMBRE DUEMILAVENTITRE alle ore 9.00** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Il dott. **TROPEANO PIETRO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** dottor **CESCON GIAMPIETRO**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

BERTOIA ILARIA	Presente	GIANNELLI FRANCESCO	Presente
BIANCHINI MARIO	Assente	LOPERFIDO EMANUELE	Assente
BROVEDANI MATTEO	Presente	MANZON WALTER	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MIOT SAMANTHA	Assente
CAIROLI MONICA	Presente	MOZZON LISA	Presente
CELANTE PAOLO	Presente	PARIGI ALBERTO	Presente
CIBIN LUCIA	Presente	PICCIN MARA	Presente
CIRIANI ALESSANDRO	Presente	PIROTTA IRENE	Presente
CIRIANI ANNA	Presente	POSESELLO SIMONE	Presente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Assente
CONFICONI NICOLA	Presente	ROSSI STEFANO	Presente
CORELLI SILVIA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
CUCCI GUGLIELMINA	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
DE BELLIS NICOLETTA	Presente	TAVELLA MAURO	Presente
DE BORTOLI WALTER	Presente	TIRELLI MATTIA	Presente
DE GIORGI PAOLA	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Presente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	TROPEANO PIETRO	Presente
DIOMEDE LIDIA	Presente	TURANI MARA BELINDA MARIA	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	VIGILANTE MICHELA	Assente
FAVRET GIOVANNA	Presente		

Presenti: 36

Assenti: 5

Risultano inoltre presenti gli assessori esterni Elena CEOLIN, Morena CRISTOFORI e Giuseppe VERDICHIZZI.

**STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI**

**OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024. ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.**



*Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 17/2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Richiamato l'art. 3, punto b) con il quale viene istituito il fabbricato strumentale all'attività economica, ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo, utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

1. Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:



- 1) Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50%



per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Dato atto che l'art. 15 della Legge Regionale 17/2022 attribuisce ai comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che l'Amministrazione, ai fini di supportare le attività commerciali del centro e rivitalizzare il commercio cittadino, ritiene di adottare l'aliquota del 5,6 per mille agli immobili detenuti e/o affittati di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del così detto "ring" (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia;

Considerato inoltre che l'Amministrazione, al fine di dare un concreto aiuto al mercato delle locazioni degli affitti per gli studenti, ha deciso di deliberare l'aliquota del 4,6 per mille a coloro che stipuleranno contratti di affitto a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998. Un tanto in virtù del protocollo di intesa già sottoscritto con il Consorzio universitario e le principali associazioni rappresentative della proprietà degli inquilini per incentivare la disponibilità di spazi a favore degli studenti;

Considerato infine che l'amministrazione ha deciso di adottare l'analoga aliquota del 4,6 per mille e per le medesime motivazioni, a coloro che, secondo gli schemi di contratto transitorio previsto dalla Legge 431/1998, affittano locali a lavoratori temporanei (per esempio infermieri, medici, insegnanti, forze dell'ordine, ecc) per la durata del relativo rapporto di lavoro;

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024;

### ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille: aliquota ordinaria.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, dal proprietario (soggetto privato) a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse;
- 4,00 (quattro/zerozero) per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



- 5,60 (cinque/sessanta) per mille: aliquota per gli immobili detenuti e/o affittati di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 20% rispetto al contratto in essere o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per coloro che stipuleranno contratti di affitto a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998. Un tanto in virtù del protocollo di intesa già sottoscritto con il Consorzio universitario e le principali associazioni rappresentative della proprietà degli inquilini per incentivare la disponibilità di spazi a favore degli studenti;
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per coloro che stipuleranno contratti di affitto seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998 a favore di lavoratori temporanei (per esempio infermieri, medici, insegnanti, forze dell'ordine, ecc) per la durata del relativo rapporto di lavoro;
- 1,00 (uno/zerozero) per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 7,60 (sette/sessanta) per mille: aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli.
- 8,60 (otto/sessanta) per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica.

### DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti



## DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2023, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) - e la relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO





<p>4. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	5,05 per mille	200 euro
<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	4,00 per mille	200 EURO
<p>6. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative</p>	5,85 per mille	





<p>pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		
<p>7. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, dal proprietario (soggetto privato) a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti.</p>	4,60 per mille	
<p>8. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state locate a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998.</p>	4,60 per mille	
<p>9. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state locate seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998 a lavoratori temporanei che risiedono o domiciliavano nel Comune per il periodo di durata del relativo contratto di lavoro.</p>	4,60 per mille	
<p>10. Unità immobiliari detenute e/o affittate di</p>		



categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del così detto "ring" (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul dato destro rispetto al senso di marcia, purchè i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 20%, rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;	5,6 per mille	
11. Fabbricati rurali ad uso strumentale.	1,00 per mille	
12. Aree fabbricabili e terreni agricoli.	7,60 per mille	
13. Per i fabbricati strumentali all'attività economica.	8,60 per mille	
<b>Aliquota ordinaria.</b>  Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate.	8,85 per mille	

2) Di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) Di precisare inoltre che i proprietari degli immobili che siano nelle condizioni di poter applicare le aliquote di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10) e 13) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione ILIA all'Ufficio Tributi;

4) Di precisare altresì che le aliquote di cui ai punti 8), 9), e 10) verranno mantenute anche per le annualità 2025 e 2026, salvo diverse disposizioni di legge,

5) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;



- Con successiva votazione

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

[illegible]

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA

FRANCESCA DE BIASIO

SABRINA PAOLATTO

[illegible]

Il Presidente ricorda quanto deciso dall'ultima conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, circa l'illustrazione e discussione unica, con dichiarazione di voto in un unico intervento e votazione separata, delle proposte di deliberazione consiliare n. 69/2023, avente a oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000", n. 70/2023, avente a oggetto "IMPOSTA LOCALE

IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024. ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE” e n. 71/2023, avente a oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”.

Il Presidente dà quindi la parola all'Assessore Ceolin per l'illustrazione unica delle sopracitate proposte di deliberazione.

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i consiglieri: Pirota e Tomasello.

Esce il consigliere Giannelli. I consiglieri presenti sono n. 35.

Alle ore 12.45 il Presidente dichiara sospesa la seduta, secondo quanto deciso nel corso della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, annunciando la ripresa dei lavori alle ore 14.15, con il proseguimento della discussione.

[illegible]

Terminata la sospensione, alle ore 14.52 del **21 DICEMBRE DUEMILAVENTITRE**, dopo il saluto al Consiglio comunale da parte di S.E. Mons. Pellegrini, Vescovo di Concordia Pordenone, nell'apposita sala del Palazzo Municipale, riprendono i lavori della seduta del Consiglio Comunale. Il dott. **TROPEANO PIETRO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** dottor **CESCON GIAMPIETRO**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

BERTOIA ILARIA	Presente	GIANNELLI FRANCESCO	Presente
BIANCHINI MARIO	Presente	LOPERFIDO EMANUELE	Assente
BROVEDANI MATTEO	Presente	MANZON WALTER	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MIOT SAMANTHA	Presente
CAIROLI MONICA	Presente	MOZZON LISA	Presente
CELANTE PAOLO	Presente	PARIGI ALBERTO	Presente
CIBIN LUCIA	Presente	PICCIN MARA	Presente
CIRIANI ALESSANDRO	Presente	PIROTTA IRENE	Assente
CIRIANI ANNA	Presente	POLESELLO SIMONE	Presente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Presente
CONFICONI NICOLA	Presente	ROSSI STEFANO	Presente
CORELLI SILVIA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
CUCCI GUGLIELMINA	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
DE BELLIS NICOLETTA	Presente	TAVELLA MAURO	Presente
DE BORTOLI WALTER	Presente	TIRELLI MATTIA	Presente
DE GIORGI PAOLA	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Presente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	TROPEANO PIETRO	Presente
DIOMEDE LIDIA	Presente	TURANI MARA BELINDA MARIA	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	VIGILANTE MICHELA	Assente
FAVRET GIOVANNA	Presente		

Presenti: 38

Assenti: 3



Risultano inoltre presenti gli assessori esterni Elena CEOLIN, Morena CRISTOFORI e Giuseppe VERDICHIZZI.

Il Presidente dà la parola, per un intervento nella discussione, ai consiglieri Del Ben, Saitta, Manzon, Cibir, Conficoni, Salvador, Turani.

Entra la consigliera Vigilante, escono i consiglieri Del Ben e Saitta. I consiglieri presenti sono n. 37.

Intervengono i consiglieri: Ciriani Anna, Rossi, Coluccia, De Giorgi.

Esce la consigliera Piccin. I consiglieri presenti sono n. 36.

Intervengono i consiglieri: De Bellis, Corelli, Bianchini, Costanza.

Nel corso della discussione, vengono presentati n. 13 ordini del giorno alla proposta n. 69/2023, avente a oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000", sottoscritti dai consiglieri appartenenti al gruppo Partito Democratico, che vengono numerati da 1 a 13 e allegati alla relativa proposta di deliberazione.

Vengono inoltre illustrati, da parte dei consiglieri del gruppo Bene Comune e del Gruppo 5 Stelle, nel corso dei rispettivi interventi, gli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale di contabilità, alla proposta n. 71/2023, avente a oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI", che sono stati numerati da 1 a 5, e allegati alla relativa proposta di deliberazione, corredati dai relativi pareri, così come espressi dai soggetti competenti.

Constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Esce l'assessore Cristofori.

Il Presidente dà la parola, per una replica, al Sindaco e, successivamente, agli assessori Parigi, Cucci Verdichizzi, Tirelli, De Bortoli.

Il Presidente procede quindi con le dichiarazioni di voto.

Intervengono i consiglieri: Conficoni, Polesello, Ribetti, Salvador.

Esce la consigliera Cairolì. I consiglieri sono n. 35.

Intervengono i consiglieri: Drigo, Cabibbo, Turani, Brovedani.

Il Presidente, constatata l'assenza di ulteriori dichiarazioni di voto, dichiara chiuse le stesse.

Il Presidente, sentita la consigliera proponente, dichiara che l'emendamento n. 3 alla proposta n. 71/2023 viene riformulato come raccomandazione e come tale viene accolto dall'Amministrazione, e non viene pertanto posto in votazione.

Circa gli ordini del giorno, numerati da 1 a 13, alla proposta n. 69/2023, i proponenti dichiarano la volontà che siano posti in votazione.

Il Presidente comunica quindi di dare avvio alle procedure di votazione, per il tramite del sistema elettronico in uso, sugli emendamenti alla proposta n. 71/2023, sugli ordini del giorno alla proposta





Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **APPROVATA** l'immediata eseguibilità.

Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento del consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
TROPEANO PIETRO



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TROPEANO PIETRO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 27/12/2023 13:32:30

NOME: CESCO GIAMPIETRO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 27/12/2023 13:52:37